

COMUNICATO STAMPA

Mancata identificazione del sostituto d'imposta Una circolare dell'Agenzia spiega come modificare i dati

I Caf e i professionisti abilitati possono modificare i dati del sostituto d'imposta indicati nel 730/2007 presentando un nuovo modello contenente le stesse informazioni dell'originario, salvo il riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Con una circolare, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per effettuare la correzione, nel solo caso di mancata identificazione del sostituto per incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione. A questo scopo, i Caf e gli intermediari abilitati devono compilare un nuovo 730, barrando la casella "730 integrativo", nel quale riportare gli stessi dati contenuti nel modello originario, indicando nel riquadro dedicato ai dati del sostituto le informazioni corrette. Nel caso in questione non deve essere compilato il rigo F7.

Quanto alla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, la circolare precisa che, nel caso specifico, essa deve essere effettuata non secondo le indicazioni relative ai 730 integrativi ma seguendo quelle fornite per i 730 ordinari, ad eccezione di quanto previsto per i righe 58 e 59 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3), che non devono essere compilati. Il risultato contabile deve poi essere trasmesso al sostituto d'imposta con il modello 730-4 ordinario.

Il modello 730, barrato come integrativo per le sole rettifiche relative ai dati del sostituto, può essere elaborato esclusivamente dallo stesso soggetto che aveva prestato l'assistenza per la presentazione del modello originario.

Roma, 31 luglio 2007